



- 1) **BENI SPEDITI O TRASPORTATI DA O PER CONTO DEL FORNITORE** – L'ART. 5-BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 2011, CHIARISCE CHE I BENI SONO CONSIDERATI SPEDITI O TRASPORTATI DA O PER CONTO DEL FORNITORE NEI SEGUENTI CASI: «A) QUANDO LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI È SUBAPPALTATO DAL FORNITORE A UN TERZO CHE CONSEGNA I BENI ALL'ACQUIRENTE; B) QUANDO LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI È EFFETTUATO DA UN TERZO, MA IL FORNITORE ASSUME LA RESPONSABILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA CONSEGNA DELLE MERCI ALL'ACQUIRENTE; C) QUANDO IL FORNITORE FATTURA E RISCUOTE LE SPESE DI TRASPORTO DALL'ACQUIRENTE PER POI TRASFERIRLE A UN TERZO CHE ORGANIZZA LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI; D) QUANDO IL FORNITORE PROMUOVE CON OGNI MEZZO I SERVIZI DI CONSEGNA DI UN TERZO PRESSO L'ACQUIRENTE, METTE IN CONTATTO L'ACQUIRENTE E UN TERZO O COMUNICA IN ALTRO MODO A UN TERZO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA CONSEGNA DEI BENI AL CONSUMATORE».
- 2) **UTILIZZO DI UN'INTERFACCIA ELETTRONICA** – L'ART. 2-BIS DEL D.P.R. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972 – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – (CFR ANCHE L'ART. 14-BIS DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE) QUALE PREVEDE CHE, SE UN OPERATORE ECONOMICO FACILITA TRAMITE L'USO DI UN'INTERFACCIA ELETTRONICA, QUALE UN MERCATO VIRTUALE, UNA PIATTAFORMA, UN PORTALE O MEZZI ANALOGHI, TALUNE VENDITE DI BENI NEI CONFRONTI DI PRIVATI CONSUMATORI NELL'UE, LO STESSO SOGGETTO SI CONSIDERA ACQUIRENTE E RIVENDITORE DEI BENI MEDESIMI. ASSUME, CIOÈ, LA VESTE DI «FORNITORE PRESUNTO» E DIVIENE RESPONSABILE DEL VERSAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA, PUR ENTRO ALCUNI LIMITI (CFR. ART. 5-QUATER DEL REG. UE 282/2011 DEL 15 MARZO 2011). LA VENDITA A DISTANZA FACILITATA VIENE SCISSA, AI FINI IVA, IN DUE DISTINTE OPERAZIONI: UNA CESSIONE DAL FORNITORE INDIRETTO ALLA PIATTAFORMA E UNA CESSIONE DALLA PIATTAFORMA AL PRIVATO ACQUIRENTE. LA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDA A) LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI O PAESI TERZI NEL CONTESTO DI SPEDIZIONI DI VALORE INTRINSECO NON SUPERIORE A 150 EURO; B) LE VENDITE A DISTANZA INTRA-UE, NONCHÉ LE CESSIONI DI BENI VERSO PRIVATI CONSUMATORI UE CON PARTENZA E ARRIVO DELLA SPEDIZIONE O DEL TRASPORTO NEL TERRITORIO DELLO STESSO STATO MEMBRO, EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NELL'UNIONE.  
**N.B. PER I BENI SUPERIORI A 150 EURO TALE PROCEDURA COSTITUISCE UNA POSSIBILITÀ E NON UN OBBLIGO.**
- 3) **TRASPORTO/SPEDIZIONE A CARICO DEL FORNITORE O DI UN TERZO PER CONTO DELLO STESSO** – L'ART. 12 DEL D.D. 05 AGOSTO 2021 N. 147 DISPONE CHE «È PREVISTO CHE PER LE VENDITE DI BENI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, SPEDITI O TRASPORTATI DAL FORNITORE O PER SUO CONTO, ANCHE QUANDO IL FORNITORE INTERVIENE INDIRETTAMENTE NEL TRASPORTO O NELLA SPEDIZIONE DI BENI, AVVENGONO IN ESENZIONE D'IMPOSTA, DELLA QUALE I CEDENTI OTTENGONO IL RIMBORSO, QUANDO IL CEDENTE NEL CORSO DELL'ANNO PRECEDENTE HA SUPERATO UN VOLUME DI VENDITE VERSO GLI ACQUIRENTI ITALIANI CHE NON AGISCONO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI DI 28.000 EURO OVVERO QUANDO SUPERA TALE LIMITE NEL CORSO DELL'ANNO».